

Società Italiana di Storia della Ragioneria

STATUTO SOCIALE

(approvato dall'Assemblea straordinaria del 2 dicembre 2011)

Articolo 1

La Società Italiana di Storia della Ragioneria (in sigla SISR) è stata costituita nel 1984, a Pisa, sotto gli auspici del *Comité International des Historiens de la Comptabilité* (Belgio), dell'*Institut Francais des Historiens Comptables* (Francia), dell'*Accounting History Society* (Regno Unito), dell'*Academy of Accounting Historians* (USA) e dell'*Accounting History Association* (Giappone).
La Società ha sede in Pisa.

Articolo 2

La Società persegue interessi scientifici e culturali, è apolitica e non ha fini di lucro. La Società ha per scopo la promozione, la diffusione e lo sviluppo degli studi storici nel campo della Ragioneria e delle altre discipline aziendali.

Articolo 3

La Società può istituire rapporti con qualsiasi istituzione, italiana o straniera, operante nelle sue aree di interesse e in quelle affini.

Articolo 4

La Società può disporre di un proprio patrimonio, costituito da contribuzioni in natura, lasciti e donazioni di enti e di privati nonché dagli eventuali avanzi finanziari annuali.

Articolo 5

Le entrate ordinarie della Società sono costituite dalle quote e dai contributi annui dei soci ordinari, corrispondenti e sostenitori di cui al successivo art. 6, da eventuali altri contributi di privati e di enti diversi, nonché dai proventi derivanti dalla gestione del patrimonio sociale.

Articolo 6

I soci possono essere: onorari; ordinari; corrispondenti; sostenitori.

I soci onorari sono nominati tra persone che abbiano conseguito particolari meriti e benemerenze in ordine alle finalità della Società.

I soci ordinari sono ammessi tra persone che dimostrino di coltivare interesse per gli studi storici nel campo della Ragioneria o di altre discipline aziendali.

I soci corrispondenti sono ammessi tra persone che si propongono di coltivare studi storici nel campo della Ragioneria o di altre discipline aziendali.

I soci sostenitori sono ammessi tra persone ed enti che, essendo interessati all'attività della Società, si impegnano a sostenerla con contributi in denaro, in natura o in opere.

Articolo 7

Possono essere nominati Soci onorari anche studiosi di chiara fama di altri Paesi.

Articolo 8

Per l'ammissione a socio ordinario e corrispondente è necessaria la proposta scritta di almeno due soci ordinari o onorari, accompagnata da un breve *curriculum vitae* sottoscritto dai proponenti. La proposta deve essere inoltrata al Presidente del Consiglio direttivo della Società.

La nomina a soci onorari e l'ammissione a soci sostenitori, su iniziativa del Consiglio direttivo, viene deliberata dall'Assemblea dei soci.

Articolo 9

Il Consiglio direttivo delibera i nominativi delle varie categorie di soci da proporre all'Assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri.

Articolo 10

I soci ordinari e corrispondenti versano all'atto della loro ammissione un diritto fisso. I soci ordinari e corrispondenti contribuiscono agli oneri della Società mediante una quota annuale. Il diritto fisso e la quota annuale dei soci ordinari e corrispondenti, come pure il contributo annuale in denaro, in natura o in opere dei soci sostenitori, sono fissati dall'Assemblea su proposta del Consiglio direttivo.

La quota annuale non è trasmissibile.

Articolo 11

I soci cessano di far parte della Società per dimissione, per decadenza o per esclusione.

Le dimissioni sono accolte dal Consiglio direttivo. In prima istanza il Consiglio direttivo ha facoltà di respingerle, se del caso interessando l'Assemblea.

Le decadenze sono dichiarate d'ufficio dal Presidente, in caso di morosità accertata di tre quote annuali. I soci decaduti possono richiedere una nuova ammissione trascorsi tre anni dalla dichiarazione di decadenza.

Le esclusioni sono deliberate dall'Assemblea, su proposta del Consiglio direttivo, in caso di accertata indegnità.

Articolo 12

Sono organi della Società: l'Assemblea dei soci; il Consiglio direttivo; il Collegio dei revisori; il Presidente, il Collegio dei Past President.

Il Consiglio direttivo può nominare un Presidente onorario, che ha la sua stessa durata.

Articolo 13

L'Assemblea è costituita dai soci onorari e ordinari. È convocata dal Presidente di propria iniziativa, su delibera del Consiglio direttivo o su richiesta di almeno un decimo dei soci ordinari, previa specificazione dell'ordine del giorno.

Il socio non in regola con il pagamento delle quote annuali è escluso da qualsiasi iniziativa assembleare (richiesta di convocazione, partecipazione, voto anche a mezzo deleghe, elettorato attivo e passivo).

Alle Assemblee possono partecipare, senza diritto di voto, anche i soci corrispondenti e sostenitori.

Le Assemblee, nei casi in cui abbiano per oggetto relazioni o discussioni scientifiche, su espressa delibera del Consiglio direttivo, possono essere aperte al pubblico.

Articolo 14

L'Assemblea: elegge i membri del Consiglio direttivo e del Collegio dei Revisori; delibera in merito all'ammissione, alla nomina e all'esclusione dei soci; approva il Bilancio preventivo e il Bilancio consuntivo e delibera sui programmi di attività ad essa sottoposti dal Consiglio direttivo; delibera sulle eventuali modifiche di Statuto e su quant'altro ad essa sottoposto dal Consiglio direttivo.

L'avviso di convocazione, da spedirsi (anche solo via e-mail) almeno venti giorni prima dell'adunanza, deve contenere l'ordine del giorno della seduta.

Articolo 15

I soci onorari e ordinari possono farsi rappresentare in Assemblea con delega scritta rilasciata ad altro socio onorario od ordinario che non sia membro del Consiglio direttivo e del Collegio dei revisori. Ciascun socio non può avere più di cinque deleghe. La delega del socio ordinario è valida solo qualora il socio delegante risulti in regola con il pagamento delle quote sociali alla data di convocazione dell'Assemblea.

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con l'intervento, di persona o per delega, di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto; in seconda convocazione, che può aver luogo anche in ora successiva dello stesso giorno fissato per la prima, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, ad eccezione delle Assemblee di modifica dello Statuto per le quali è richiesta, anche in seconda convocazione, la metà più uno dei soci onorari e ordinari presenti o rappresentati per delega. Essa delibera, sia in prima che in seconda convocazione, a maggioranza dei voti.

Articolo 16

Il Consiglio direttivo è costituito da 11 (undici) soci ordinari, dei quali 10 (dieci) eletti dall'Assemblea a scrutinio segreto, scelti tra i soci ordinari e uno designato, per ciascun mandato, dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Sono eleggibili nel Consiglio direttivo solo i soci ordinari in regola con il pagamento delle quote sociali alla data di convocazione dell'Assemblea.

Sono eleggibili nel Consiglio direttivo solo i soci ordinari presenti nel corso dell'Assemblea convocata.

Il Consiglio direttivo nomina nel proprio seno il Presidente, due Vicepresidenti, il Segretario e il Tesoriere. Al Consiglio direttivo spettano tutti i poteri per il perseguimento dello scopo sociale che non siano riservati all'Assemblea.

In particolare il Consiglio:

- delibera sulla proponibilità di ammissione, di nomina e di esclusione di soci all'Assemblea;
- cura l'attuazione delle delibere dell'Assemblea;
- predispone il programma annuale delle attività della Società;
- redige i Bilanci preventivi e i Bilanci Consuntivi su proposta del Tesoriere, predisposti dal Tesoriere, per l'approvazione dell'Assemblea;
- approva la relazione sull'attività svolta dalla Società;
- sovrintende all'impiego dei fondi sociali, dando le opportune disposizioni al Tesoriere;
- sovrintende alle pubblicazioni della Società ed all'acquisto di libri, riviste ed altro materiale bibliografico, dando le opportune disposizioni al Segretario;
- approva la relazione annuale, da trasmettere al Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali, concernente l'attività svolta dalla Società;
- promuove le opportune iniziative di collaborazione con istituzioni italiane e straniere;
- nomina il Direttore scientifico e, con il suo concerto, gli altri organi della Rivista Contabilità e Cultura Aziendale.

Articolo 17

I membri del Consiglio direttivo durano in carica tre anni sociali e sono rieleggibili una sola volta. Se nel corso del triennio si rendono indisponibili uno o più Consiglieri, questi vengono sostituiti da coloro che, nell'ordine, hanno conseguito il maggior numero di voti nelle elezioni del medesimo Consiglio. Qualora venga a cessare la maggioranza dei membri, deve essere convocata l'Assemblea perché provveda all'integrazione dell'organo.

In ogni caso, i membri così nominati scadono insieme a quelli già in carica.

Articolo 18

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando sono presenti non meno della metà dei suoi componenti. Il Consiglio direttivo delibera a maggioranza dei presenti, salvo il caso di cui all'art. 9. In caso di parità di voti, prevale quello del Presidente.

Articolo 19

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Società. Convoca e presiede le adunanze dell'Assemblea e del Consiglio direttivo, formando i relativi ordini del giorno; sottoscrive gli atti sociali e vigila sull'osservanza delle norme statutarie, sull'adempimento dei deliberati del Consiglio direttivo e dell'Assemblea. Comunica al Ministero per i Beni Culturali e Ambientali le nomine dei Soci, dei membri del Consiglio direttivo, nonché i nomi del Presidente e dei Vicepresidenti; trasmette al Ministero stesso la relazione annuale di cui alla lettera i) del precedente art. 16.

Articolo 20

I Vicepresidenti coadiuvano il Presidente e lo sostituiscono in caso di assenza o impedimento secondo l'anzianità sociale.

Articolo 21

Il Segretario sovrintende alla stesura dei verbali, alle comunicazioni per la stampa, alle pubblicazioni della Società nonché all'acquisto e conservazione di libri, riviste e altro materiale bibliografico, secondo le direttive del Consiglio. Egli inoltre ha la custodia dell'archivio e del materiale bibliografico della Società.

Articolo 22

Il Tesoriere è responsabile della cassa sociale, predispone il progetto di Bilancio preventivo e di Bilancio consuntivo secondo gli indirizzi del Consiglio direttivo; provvede alle riscossioni ed ai pagamenti e cura l'andamento amministrativo della Società.

Articolo 23

Il Collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea tra i Soci ordinari. Il Collegio designa nel proprio seno il Presidente. I revisori esercitano il controllo sull'amministrazione della Società, predispongono la relazione annuale da allegare al Bilancio preventivo e al Bilancio consuntivo; inoltre, possono effettuare, in qualsiasi momento, ispezioni sui beni e sui documenti della Società, singolarmente o collegialmente.

Articolo 24

I membri del Collegio dei revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili una sola volta. Essi intervengono alle adunanze del Consiglio direttivo senza diritto di voto. Se nel corso del triennio si rendono indisponibili uno o due revisori, questi vengono sostituiti dai revisori supplenti fino alla cessazione del mandato assembleare.

Qualora venga a cessare la totalità dei membri, deve essere convocata l'Assemblea perché provveda alla ricostituzione dell'organo. In ogni caso, i membri così nominati scadono insieme a quelli già in carica.

Articolo 25

Il Collegio dei Past Presidents è composto da coloro che hanno ricoperto il ruolo di Presidente della Società Italiana di Storia della Ragioneria. Il Collegio ha funzioni consultive, volte a coadiuvare il Consiglio direttivo e il Presidente nel loro operato.

Articolo 26

Il Consiglio direttivo può istituire apposite Commissioni al fine di promuovere lo sviluppo di specifiche attività volte al perseguimento delle finalità istituzionali della Società. Tali Commissioni sono presiedute da Soci ordinari o Soci onorari con comprovata esperienza nel campo degli studi di Storia della Ragioneria.

Articolo 27

L'anno sociale e quello finanziario cominciano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre.

Il bilancio preventivo deve essere compilato e presentato all'Assemblea per l'approvazione, al massimo nel primo mese dell'anno cui si riferisce.

Il bilancio consuntivo costituisce il rendiconto economico e finanziario che deve essere redatto e presentato all'Assemblea per l'approvazione entro nove mesi dalla fine dell'anno cui si riferisce, accompagnato da apposita relazione.

Gli eventuali utili o avanzi di gestione nonché i fondi, le riserve o il capitale non possono essere distribuiti, anche in modo indiretto, durante la vita dell'associazione.

Articolo 28

I beni costituenti il patrimonio della Società devono essere descritti in apposito inventario.

In caso di scioglimento della Società, per qualunque causa, il patrimonio dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità.